



15615 2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

U.d. 09/05/2017 - CC

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

R.G.N. 1305/2016

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Cea 15615
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1305-2016 proposto da:

CA , RR , elettivamente

C.U.e.l.

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE
rappresentati e difesi dall'avvocato VENERANDO GAMBINO;**- ricorrenti -****contro**

CONDOMINIO di LINGUAGLOSSA VIA X


E VIA

X ;

- intimato -avverso la sentenza n. 1433/2015 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 24/09/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.

RILEVATO CHE

con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da RR e AC nei confronti del Condominio dell'edificio dove si trova l'appartamento di loro proprietà, avverso la sentenza del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre che aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria degli attori; il Tribunale aveva ritenuto che, secondo quanto determinato dai C.T.U., la ragione delle infiltrazioni di umidità era prevalentemente da ricercarsi in cause endogene (condensazione) e solo in parte nelle micro fessurazioni presenti nelle pareti esterne dell'edificio condominiale; aveva quindi condannato il condominio ad eseguire i lavori indicati dal consulente ed aveva rigettato nel resto la domanda, con compensazione delle spese; la Corte d'appello, per quanto ancora qui rileva, ha confermato il giudizio espresso dal secondo consulente tecnico nominato dal Tribunale circa l'assenza di responsabilità del condominio per il fenomeno di condensazione che aveva provocato le infiltrazioni di umidità nei vani letto dell'appartamento degli attori; il ricorso è proposto da R e C con due motivi; l'intimato non si difende; ricorrendo uno dei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ.; il decreto è stato notificato come per legge; i ricorrenti hanno depositato memoria.



CONSIDERATO CHE

col primo motivo, i ricorrenti, deducendo <<violazione dell'art. 360, c.1, n. 5 c.p.c., per motivazione omessa, apparente, incomprensibile, illogica e/o contraddittoria circa un punto decisivo della causa>>, affermano che il "punto" non esaminato dalla Corte o non correttamente esaminato sarebbe costituito dalle deduzioni con cui, con l'atto di appello, avevano sostenuto che la condensa all'interno dell'appartamento fosse stata provocata dalla cattiva fattezza o dalla mancata manutenzione della facciata condominiale;

il motivo è inammissibile, perché il vizio di mancanza assoluta di motivazione esula dal n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (dovendo essere dedotto ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.) e, comunque, non si riscontra laddove –come nel caso di specie– il giudice abbia argomentato sul fatto controverso; quanto a tale fatto (nella specie, la causa del fenomeno di condensazione), la motivazione è stata fornita, mediante rinvio alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (laddove il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione –di cui si torna a dire anche nella memoria– non è più denunciabile col ricorso per cassazione: cfr., tra le altre, Cass. ord. n. 16300/14, n. 13928/15);

col secondo motivo, i ricorrenti, deducendo <<violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3>>, censurano la decisione nella parte in cui, pur avendo ritenuto un concorso di cause, alcune delle quali riconducibili al Condominio quale custode dell'immobile, non ne ha fatto derivare un pari concorso nel risarcimento dei danni; secondo i ricorrenti, questi danni (così come prodottisi

all'interno dell'appartamento di loro proprietà), avrebbero dovuto essere posti a carico del Condominio, almeno pro-quota;

si ritiene che il giudice, pur avendo adoperato l'espressione "concause", riferendosi alle risultanze della CTU, vi abbia attribuito un significato diverso da quello preteso dai ricorrenti; vale a dire che, piuttosto che un concorso di cause produttive di un unico danno, il giudice ha reputato che solo alcuni dei danni lamentati dagli attori fossero riconducibili a responsabilità del condominio, mentre per altri danni (corrispondenti all'esborso di **€ 700,00 più IVA**, per la tinteggiatura dei vani interessati) ha reputato che la causa è consistita in un fatto naturale, che si sarebbe verificato anche se il condominio avesse provveduto alla manutenzione della facciata; ne ha tratto quindi le conseguenze, escludendo che questi ultimi danni potessero essere risarciti dal condominio; il motivo è inammissibile perché non censura specificamente tale *ratio decidendi* che si fonda sull'esclusione del nesso causale, così come è fatto palese dall'affermazione della Corte d'appello secondo cui il fenomeno della condensazione <<si sarebbe comunque verificato>> (*id est*, i danni prodotti dalla condensazione si sarebbero verificati anche se la facciata esterna fosse stata ben tenuta);

il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poiché l'intimato non si è difeso;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 2017, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

Roberto De Luca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 22 GIU. 2017

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone